



UNIVERSITA' POSSIDENTI DI BESTIAME DI SACROFANO

PROVINCIA DI ROMA
ENTE PUBBLICO

MEMBRO	PRES.	ASS.
Enrico Granori	X	
Edoardo Serata	X	
Maurizio Condò		X
Rita Nocera	X	
Alfredo Cardarelli	X	

Del. n.1 del 29 gennaio2021

OGGETTO: Approvazione bozze da sottoporre all'Assemblea dei Soci di Nuovo Statuto e Regolamento di esecuzione

Il giorno ventinove del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno alle ore diciotto si è riunito presso la sede dell'Ente il Consiglio di Amministrazione per deliberare sull'argomento in oggetto; assiste in video conferenza il segretario Dott. Alessandro F. Ercolani.

IL CONSIGLIO

VISTA l'emissione della L. 168 del 20 novembre 2017;

VISTI i numerosi vantaggi, nonché il sostanziale snellimento delle procedure e degli adempimenti di legge, conseguenti alla trasformazione dell'Ente da "Ente pubblico non economico" a Ente pubblico con personalità giuridica di diritto privato" così come previsto dalla sopra citata Norma;

VISTE le bozze presentate e redatte a cura del Segretario;

CON voti unanimi:

D E L I B E R A

- Di ritenere parte integrante del presente dispositivo quanto riportato in premessa;
- Di approvare le bozze così come presentate ed allegate alla presente delibera;
- Di sottoporre le medesime all'approvazione dell'Assemblea dei Soci per la successiva entrata in vigore.

IL SEGRETARIO
Alessandro F. Ercolani

IL PRESIDENTE
Enrico Granori

UNIVERSITA' POSSIDENTI DI BESTIAME DI SACROFANO

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
PIAZZA DEL MERATO N.1 – 00060 – SACROFANO (RM)
Ente con Personalità giuridica di Diritto Privato (L.24.11.2017 n. 168)

STATUTO UNIVERSITARIO

APPROVATO CON DELIBERA N. 1 DEL 18 Febbraio 2021

TITOLO I

CAPO I

NATURA GIURIDICA E STATUTO

- 1) L'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano è un Ente con personalità giuridica di diritto privato, secondo le previsioni dell'art.1, comma 2 della Legge 20 novembre 2017, n. 168.
- 2) L'ordinamento giuridico autonomo dell'Ente garantisce ai Soci, così come individuati nei successivi artt. 11) e 12), l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa per la gestione dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva riguardanti i terreni di demanio civico a cat. "A " e a Cat. "B" identificati nell'elenco annesso al Regolamento del presente Statuto. I soci esprimono attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal presente Statuto, dai regolamenti che lo attuano e dalla Legge.
- 3) Il dominio collettivo della "Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano" di durata illimitata (di seguito denominato "U.P.B."), costituitasi ai sensi dell'art. 3 della legge 4 agosto 1894, n. 397, sull'ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato Pontificio, gestisce per i propri Soci il demanio civico come identificato dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dal R.D.L. 26 febbraio 1928 n. 332; essa è dotata di potere di autonormazione per l'amministrazione sia soggettiva che oggettiva, sia vincolata che discrezionale, nonché di potere di gestione della proprietà collettiva su base territoriale, come patrimonio naturale, economico e culturale. Il potere autonormativo dell'Università Possidenti di Bestiame di

Sacrofano trova espressione nel presente Statuto, sulla base di quanto previsto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 168. Il godimento e l'amministrazione di detti beni da parte dei propri Soci è altresì garantito dall'art. 59 del richiamato R.D.L. 332/1928.

- 4) Lo Statuto, liberamente formato dagli organi elettivi e, successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci, costituisce la fonte normativa che determina l'ordinamento generale dell'Amministrazione, ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi di legalità, trasparenza e buon andamento.
- 5) Le funzioni degli Organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai suoi Regolamenti.

FINALITA' E BENI DELL'ENTE

- 6) L'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano, fondata nell'anno 1704, persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare ai soci dell'Ente l'esercizio dei diritti loro spettanti sui terreni d'uso civico, ai sensi e per gli effetti della L.16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
 - b) promuovere lo sviluppo della zootecnia e delle colture agrarie, allo scopo di migliorare la qualità dei pascoli;
 - c) di amministrare i beni di proprietà dell'Ente secondo le norme della L.16 giugno 1927, n. 1766 e della L. 8 giugno 1990, n. 142 e s.m. e i..
- 7) L'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano ha sede legale in Sacrofano, Piazza del Mercato n.1. L'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano ha per proprio stemma

l'effigie delle teste di un bue di razza maremmana e di un cavallo, al centro di un serto di alloro con sfondo rigato.

- 8) L'Ente, nell'esercizio dei compiti istituzionali:
- a) cura gli interessi zootecnici, agricoli e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici del proprio patrimonio;
 - b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico dei propri Soci, garantendo la partecipazione degli stessi alle scelte politiche e all'attività amministrativa;
 - c) nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con il Comune di Sacrofano, con l'Area Metropolitana di Roma Capitale, con la Regione Lazio e con gli altri Enti istituzionali dello Stato, attiva tutte le funzioni amministrative dei settori agricolo e zootecnico, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio.
- 9) I terreni d'uso civico costituenti il patrimonio dell'Ente, sono aperti all'uso da parte di tutti i cittadini Soci dell'Ente, in conformità con le vigenti disposizioni di legge e della destinazione risultante dalla classificazione a categoria secondo il disposto della L.16 giugno 1927, n. 1766.
- Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento medesimo sono stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto e dal Regolamento di fida pascolo.
- Gli animali ammessi al pascolo sono esclusivamente quelli di specie Bovina ed Equina.
- Può essere attuata la "sclassificazione" dei terreni, secondo le procedure di legge.

10) L'Ente ha diritto di percepire i corrispettivi in denaro derivanti dall'utilizzo dei propri beni, sia da parte dei Soci, sia da parte dei privati.

L'utilizzo di detti beni deve essere effettuato in armonia con il disposto della L.16 giugno 1927, n. 1766.

Gli eventuali sopravvanzi di gestione devono essere utilizzati:

- a) per l'affrancazione di canoni a sensi passivi;
- b) per l'esecuzione di opere durature e permanenti di bonifica nell'interesse della collettività e per lo sviluppo del territorio;
- c) per la conservazione e il mantenimento del patrimonio dell'Ente risultante dall'inventario redatto di anno in anno;
- d) per la realizzazione di una sede Universitaria, quando ciò sarà possibile.

CAPO II

DEI SOCI

11) Hanno diritto di far parte dell'Ente e perciò di essere iscritti alla lista dei Soci, tutte le persone *sui juris* maggiori di età allevatori di capi di bestiame della specie bovina, residenti nel Comune di Sacrofano da almeno dieci anni, che siano proprietari di almeno due capi ammissibili a fida pascolo e rispondenti alle prescrizioni previste dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia Veterinaria).

12) Sono Soci di diritto i discendenti degli antichi fondatori dell'Ente residenti o domiciliati nel comune di Sacrofano a loro richiesta.

13) Sono sospesi dalla qualifica di Socio e dal diritto di Utenza:
a) i Soci debitori costituiti legalmente in mora, finché non abbiano saldato il loro debito;

- b) i Soci che non abbiano più la residenza nel Comune di Sacrofano finché non vi abbiano fatto ritorno.
- c) I Soci per i quali siano stati accertati atti di danneggiamento del patrimonio dell'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano, finché non vi abbiano posto riparo;

CAPO III

DELLA LISTA DEI SOCI

- 14) La lista dei Soci deve indicare in ordine alfabetico nome, cognome e data di nascita di ciascun Socio. Detta lista è permanentemente visibile a chiunque in qualunque epoca dell'anno e non può essere modificata se non in base alla revisione annuale.
- 15) Nel mese di dicembre di ogni anno il Consiglio provvede d'ufficio alla revisione della lista dei Soci. In occasione della revisione il Consiglio, d'ufficio o su reclamo degli interessati, potrà operare anche le cancellazioni, se ed in quanto fondate.
- 16) Le nuove iscrizioni saranno eseguite su domanda degli interessati. Le domande dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Ente non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le domande pervenute successivamente a tale data saranno prese in esame nell'anno successivo.
- 17) Le decisioni del Consiglio in merito ad iscrizioni e cancellazioni saranno notificate agli interessati non più tardi del 30 dicembre di ciascun anno, mediante pubblicazione nell'albo pretorio elettronico, affissione all'albo pretorio dell'Ente e comunicazione scritta.

- 18) Contro le decisioni del Consiglio è ammesso il ricorso ai competenti Organi Regionali e al Tribunale Ordinario e al Commissario per gli Usi Civici ove competente nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica della decisione consigliare o dalla avvenuta presa conoscenza mediante affissione all'albo pretorio.
- 19) I soci eleggono il Presidente ed il Consiglio composto da quattro membri con le modalità previste dal presente Statuto. Possono far parte del Consiglio i Soci regolarmente iscritti, che non abbiano riportato condanne definitive a pena detentiva maggiore di due anni per delitti non colposi e che non abbiano interesse alcuno con l'Ente. Decadono di pieno diritto dalla carica di membri del Consiglio coloro che, anche per cause sopraggiunte, perdano i requisiti previsti dall'art. 11.

CAPO IV

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 20) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti nella lista che risulta per ultima approvata. Spetta anche all'Assemblea dei Soci esprimere il proprio parere sui fatti più importanti per la vita dell'Ente.

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta all'anno ed entro il mese di Agosto per la relazione del Consiglio di Amministrazione e per le direttive generali dell'attività dell'Ente.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e necessario o, quando ne facciano richiesta metà più uno dei Soci iscritti alla lista di cui all'art. 11 e seguenti del presente Statuto, ovvero un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso pubblico da pubblicare nell'albo pretorio elettronico e da affiggere all'albo pretorio dell'Ente almeno dieci giorni prima della convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'assemblea, nonché degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci iscritti alla lista di cui al precedente art. 11 e seguenti; trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida con qualunque numero di partecipanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ogni Socio ha diritto a un voto.

Tutte le deliberazioni, salvo che l'Assemblea stessa non decida all'unanimità di procedere alla decisione per acclamazione, debbono essere prese a scrutinio segreto.

21) L'Assemblea delibera in materia di:

- a) soppressione dell'Ente a norma dell'art. 25 della L.16 giugno 1927, n. 1766;
- b) agli acquisti ed all'accettazione di lasciti, donazioni, etc.;
- c) ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, transazioni su diritti immobiliari;
- d) alle modifiche dello Statuto e del Regolamento per le sole parti relative all'uso del patrimonio dell'Ente.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

- 22) Sono Organi dell'Ente:
- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
 - b) IL CONSIGLIO;
 - c) IL PRESIDENTE;
 - d) IL COMITATO ESECUTIVO;
 - e) IL COMITATO DEI REVISORI.

CAPO I

L'ASSEMBLEA

- 23) L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci dell'Ente iscritti nella lista che risulta per ultima approvata. L'Assemblea procede all'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e dell'Ente) con le modalità previste dal presente Statuto.

IL CONSIGLIO

- 24) Il Consiglio dell'Università Possidenti di Bestiame è composto dal Presidente e da quattro membri consiglieri e dura in carica cinque anni.
Per le elezioni del Presidente e del Consiglio si osservano le disposizioni del Successivo art. 40).
Se alla scadenza del quinquennio non è stato ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio in carica si limita ad adottare soltanto gli atti urgenti ed indifferibili.

25) Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, con avviso scritto da notificare al domicilio eletto dai singoli consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta. Nei casi urgenti la convocazione può avvenire con preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio si riunisce altresì, obbligatoriamente, qualora ne facciano richiesta 3 dei 4 consiglieri, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. Copia dell'avviso di convocazione deve essere esposto nell'albo pretorio dell'Ente.

26) Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Le adunanze del Consiglio sono valide con la partecipazione della metà dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento e i consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese.

Le deliberazioni s'intendono approvate quando conseguono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non richiedano maggioranze diverse.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto, nel rispetto del Decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003.

Delle sedute del Consiglio viene redatto un verbale che sarà approvato dallo stesso Consiglio nella seduta successiva.

27) Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente esecutive, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

28) I Consiglieri che non hanno partecipato a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno 10 giorni prima della seduta.

29) Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dai Soci.

In particolare spetta al Consiglio:

- a) nominare tra i Consiglieri un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, da un membro effettivo e un supplente qualora richiesto dall'Assemblea dei Soci;
- b) provvedere all'amministrazione ordinaria dell'Ente e, qualora ne abbia ricevuto mandato dall'Assemblea dei Soci, a quella straordinaria;
- c) deliberare sull'assunzione, trattamento e licenziamento dei dipendenti necessari al funzionamento dell'Ente, avvalendosi anche del disposto dell'art. 51, n.5) della L. 142/90, così come modificato dall' art. 6 della L. 127/97;
- d) nominare i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti;
- e) nominare consulenti;
- f) deliberare gli acquisti e le alienazioni e tutte le operazioni di gestione del patrimonio immobiliare, ivi comprese le affrancazioni ai sensi della L.16 giugno 1927, n. 1766;
- g) deliberare un proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri;
- h) adeguare il Regolamento alle leggi vigenti e adottare il Piano Economico Gestionale.

30) Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Se durante la gestione si rende vacante un posto fra i consiglieri eletti, il Consiglio provvede alla sostituzione chiamando a far parte del Consiglio stesso il primo dei non eletti.

- 31) Nella prima seduta dopo l'elezione il Consiglio provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale e, alla convalida degli eletti.
- 32) Il Presidente e il Consiglio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa con il voto per appello nominale della maggioranza assoluta dei consiglieri.
- 33) Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.
- 34) I membri del Consiglio, quando viaggiano per conto dell'Amministrazione, hanno diritto a rimborso spese nelle forme previste dalla legge.
- 35) Il Consiglio vigila sulla regolare attuazione del disposto della L.16 giugno 1927, n. 1766 e di tutte le disposizioni di ogni rango in materia di usi civici.

CAPO II

IL PRESIDENTE

- 36) Attribuzioni del Presidente. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - a) Nomina il Vice Presidente ;
 - b) rappresenta amministrativamente e legalmente l'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano nei rapporti con i terzi, se necessario, anche in giudizio;
 - c) convoca e presiede le adunanze consiliari;

- d) provvede nei casi urgenti con obbligo di riferirne al Consiglio;
- e) da esecuzione alle deliberazioni consiliari;
- f) vigila e cura l'andamento dell'Ente coordinandone gli intenti e le attività;
- g) adempie a tutte le funzioni a lui affidate dal presente Statuto e a quelle attribuitegli dalla legge;
- h) non può essere assunto alla carica di Presidente chi abbia ascendenti o discendenti, coniugi ed affini al secondo grado, che occupano il posto di Segretario, Esattore o Tesoriere dell'Ente;

37) Il Presidente ha la firma legale, sorveglia l'andamento dell'Ente ed è il solo che abbia diretta autorità su tutto il personale dipendente. Il Presidente può delegare le sue funzioni ad un membro del Consiglio.

38) La firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e dei ruoli è devoluta al Presidente e al Segretario dell'Ente.

CAPO III

IL COMITATO ESECUTIVO

- 39) Il Presidente, di concerto con il Consiglio, secondo le proprie valutazioni, può nominare un Comitato Esecutivo. Il comitato Esecutivo:
- a) Attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio;
 - b) Propone progetti di organizzazione dell'Ente;
 - c) Propone programmi, predispone i bilanci di previsione e redige, di concerto con il Segretario e con il Comitato dei Revisori, il conto consuntivo annuale;
 - d) Compie tutti gli atti di amministrazione ad esso delegati dal Presidente.

Qualora non venga nominato un Comitato Esecutivo, tutte le funzioni restano in seno al Consiglio.

CAPO IV

IL COMITATO DEI REVISORI

40) Il Consiglio nomina un Comitato dei Revisori composto da due Soci che non facciano parte di altri Organi dell'Ente ad esclusione dell'Assemblea dei Soci. Il Comitato dei Revisori dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienza. Il Comitato dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione da allegare al conto consuntivo. Il Comitato dei Revisori assiste alle sedute del Consiglio quando si discute il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Non possono essere nominati membri del Comitato dei Revisori i Consiglieri e coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'Amministrazione dell'Ente. I membri del Comitato dei Revisori non hanno diritto ad alcun compenso.

CAPO V

ELEZIONI

40) Per la disciplina relativa al procedimento elettorale si applicano (in quanto compatibili con la natura giuridica attribuita all'Università Agraria dall'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e in forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente della norma sopra

richiamata e dell'art. 1, 1° comma, lettera b), della medesima legge, spettano all'Università come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo) l'art. 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fatta eccezione per il comma 3-bis, e le disposizioni di cui agli artt. 16 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche e integrazioni.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione provvede l'Assemblea o Corpo elettorale, composta da tutti gli iscritti nella lista dei Soci di cui al precedente Art. 14) appositamente convocati. Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre del quinto anno di durata della Consiliatura. Le elezioni si dovranno svolgere nello stesso anno solare della convocazione, in un giorno festivo dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Lo sfoglio dovrà avvenire subito dopo la chiusura delle urne in seduta pubblica. Le Elezioni sono organizzate autonomamente dall'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano. Il Segretario è il responsabile dell'Ufficio Elettorale, dell'organizzazione e della gestione delle consultazioni elettorali. Le spese relative alle elezioni saranno imputate all'apposito capitolo di uscita del bilancio dell'Ente. Gli scrutatori verranno scelti tra tutti coloro i quali avranno presentato domanda all'Amministrazione. Hanno diritto al voto e possono essere eletti in seno al Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti nella lista dei Soci di cui al precedente art. 14) che non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dal presente Statuto o dai suoi Regolamenti.

Elettorato attivo:

1. Hanno diritto di voto tutti i Soci che risultano iscritti nella lista come da ultimo aggiornamento operato di cui al precedente art.15);

2. Il diritto elettorale è personale, nessun elettore può farsi rappresentare né mandare il suo voto per iscritto.

Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere gli iscritti nella ultima lista dei Soci che non si trovino in condizioni di ineleggibilità, incandidabilità ovvero di incompatibilità, ai sensi del successivo paragrafo. Qualora dovessero insorgere contrasti e contestazioni sul diritto di elettorato attivo e passivo, il Presidente dell'Ente, su istanza di parte, decide entro due giorni la questione.

Non sono candidabili né eleggibili:

- a) gli amministratori del Comune di Sacrofano;
- b) gli amministratori dell'Università Agraria di Sacrofano;
- c) coloro che hanno un debito verso l'Ente fino a quando non l'avranno estinto;
- d) coloro che siano in lite nei confronti dell'Ente;
- c) coloro che si trovano in una posizione di conflitto d'interesse così come definito dalla Legge.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI

CAPO I

IL SEGRETARIO

41) Per il funzionamento del Servizio di Segreteria l'Ente avrà un Segretario che potrà essere nominato anche secondo il disposto dell'art. 51, nn. 5, 6 e 7 della L. n. 142/1990 così come modificato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127 e s.m. e i..

Al Segretario spettano lo stipendio stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e le competenze previste dalla legge per il personale appartenente alla 1° qualifica dirigenziale.

42) Il Segretario dell'Ente dipende funzionalmente dal Presidente di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:

- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività;
- Cura l'attuazione dei provvedimenti;
- Provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- Partecipa alle riunioni del Consiglio;
- Adotta le determinazioni ai sensi della L. 127/1997 e s.m. e i.;
- Presiede le aste e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente
- Compila, di concerto con il Comitato dei Revisori, il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione sull'andamento dell'Ente, in attuazione delle decisioni del Consiglio.
- Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente agli atti interni di carattere organizzativo gestionale per il funzionamento dell'Ente, provvede in particolare:
 - a All'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione del Consiglio;
 - b Alla liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - c All'emanazione e sottoscrizione di provvedimenti autorizzativi tipici necessitati, anche a rilevanza esterna;
 - d Predisporre proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base di direttive ricevute dagli Organi Rappresentativi;
 - e Formula gli schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;

- f Compila il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sull'andamento dell'Ente di concerto con il Comitato dei Revisori, in attuazione delle decisioni prese dal Consiglio;
- g Assiste le Commissioni dei Concorsi per le assunzioni e le gare di appalto;
- h Adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
- i Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- j Liquidava i compensi e le indennità al personale, qualora già previsti e determinati per legge o dal Regolamento;
- k Cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati degli Organi dell'Ente;
- l Cura, in conformità alle direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
- m Adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione o lo svincolo delle cauzioni e dei titoli;
- n Esercita ogni altra funzione conferitagli dal Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 68 della L. 127/97 e s.m. e i.;

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

- o Partecipa a commissioni di studio e lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, esterne allo stesso;
- p Esprime di propria iniziativa o su richiesta, pareri e formula consulenze propositive agli Organi rappresentativi, in ordine alle aree d'intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
- q Partecipa direttamente alle sedute degli Organi dell'Ente, delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;
- r Presiede l'ufficio universitario per le elezioni;

- s Rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso, d'informazione e di trasparenza agli aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990;
- t Provvede all'attestazione su dichiarazione del messo delle avvenute pubblicazioni all'albo pretorio e dell'esecutività di provvedimenti ed atti;
- u Sottoscrive i verbali delle sedute degli Organi rappresentativi;
- v Riceve l'atto di dimissioni del presidente e dei membri del Consiglio.

43) Il Segretario è responsabile degli atti amministrativi a lui affidati e delle procedure di attuazione delle delibere, per quanto di sua competenza, ai sensi dei precedenti articoli

44) Gli atti dell'Amministrazione Universitaria sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento, sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Presso gli uffici dell'Ente dovrà essere possibile per i Soci interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti, delle procedure, dei progetti e dei provvedimenti che in qualsiasi modo li riguardano.

TITOLO IV

CAPO I

LA GESTIONE ECONOMICA

45) Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi, l'Ente ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. L'Ente ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe e della tassa di fida pascolo adeguandosi ai principi di equità.

La tassa di Fida Pascolo è corrisposta all'Ente da tutti i Soci e dagli altri cittadini residenti in Sacrofano che intendano pascolarvi il bestiame di loro proprietà.

Sono ammessi al pascolo due sole specie di animali:

a) bovini;

b) equini.

La tassa di Fida Pascolo si applica in maniera differenziata a seconda della specie animale di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Non sono ammessi al pascolo i castroni ne' i riproduttori di età superiore a un anno, sia di razza bovina che di razza equina.

L'Ente garantisce il solo pascolo, indipendentemente dall'esistenza di recinzioni e di quant'altro necessario al sostentamento del bestiame. La custodia del bestiame è affidata ai singoli proprietari.

La finanza dell'Ente è costituita da:

a) entrate di natura patrimoniale (tassa fida pascolo, proventi da fitti terreni, proventi da semina, vendita tori e stalloni);

b) trasferimenti regionali, comunali o da parte di qualunque altro Ente superiore;

c) risorse per investimenti;

d) altre entrate.

46) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione è presentato entro il 31 ottobre. Al bilancio di previsione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Analisi aggiornata del patrimonio dell'Ente;

b) Riassunti analitici dei contratti, delle concessioni, dei contributi e delle consulenze esterne.

- 47) I conti consuntivi sono presentati al Consiglio dal Tesoriere entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento ed approvati entro il 30 giugno.
Il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del Comitato dei Revisori che attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

CAPO II

SERVIZIO DI ESATTORIA E TESORERIA

- 48) Il Segretario, oltre alle mansioni previste dai precedenti artt. 40) e seguenti, svolge anche il servizio di Esattoria e Tesoreria. Tale servizio viene svolto avvalendosi di un conto corrente con ordinario, firma congiunta con il Presidente, aperto presso un istituto di Credito con sede all'interno del Comune di Sacrofano
- 49) La riscossione delle entrate si effettua, secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli, coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.
- 50) L'Esattore-Tesoriere, nell'espletare le operazioni di competenza, è tenuto all'osservanza delle normative vigenti in materia.

CAPO III

DEMANIO E PATRIMONIO

BENI DI USO CIVICO

51) I beni di proprietà dell'Ente sono amministrati ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766 e s.m. e i.;

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente si avvale del complesso dei beni di cui dispone a norma della L. 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

La tutela dei beni di demanio civico è garantita oltre che dalle surrichiamate leggi, dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)

Tutti i beni collettivi sono:

a) inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle loro destinazioni;

b) soggetti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. 5. Il vincolo paesaggistico di cui sopra rimane fermo per i terreni ceduti in permuta e, quando non già esistente, si estende ai terreni acquisiti dall'U.P.B. Il vincolo permane anche in caso di liquidazione dei diritti di uso civico (art. 3, co. 6 L. 168/2017).

I beni collettivi non possono essere espropriati o asserviti coattivamente, se non previo mutamento di destinazione d'uso.

Il Patrimonio dell'Ente è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso civico di originaria spettanza pervenuti all'Ente dalla sua costituzione e per l'effetto delle Leggi 24 giugno 1888, n. 5489 e 4 agosto 1894, n. 397, nonché da tutti i beni ed i diritti di uso civico, comunque pervenuti e che perverranno.

Il patrimonio dell'Ente risulta dall'inventario costantemente aggiornato.

52) Di tutti i beni mobili ed immobili deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito inventario.

Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione, sia al conto consuntivo.

53) Per dare attuazione a disposizioni dello Statuto e di Regolamenti Universitari, il Presidente emette ordinanze imponendo ai soggetti interessati, con tali provvedimenti, obblighi positivi o negativi da adempiere.

Il Consiglio dell'Ente adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio di segreteria dell'Ente e del deposito verrà data adeguata pubblicità con apposito avviso affisso all'albo pretorio.

TITOLO V

CAPO I

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

54) Il Consiglio può essere sciolto per gravi motivi di ordine pubblico o quando richiamato all'osservanza di obblighi di legge, persista nel violarli.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Segretario, con atto proprio convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci la quale nominerà a maggioranza un commissario straordinario iscritto all'Albo degli esperti in materia di Usi civici predisposto dalla Regione Lazio, cui affidare la temporanea gestione dell'Ente .

55) Lo Statuto Universitario entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Le modificazioni dello Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazioni adottate dall'Assemblea degli

Utenti o su richiesta di uno o più consiglieri. Il Presidente cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati, almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

56) Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile nonché le vigenti disposizioni di legge in materia di Usi Civici.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' POSSIDENTI DI BESTIAME DI SACROFANO

TITOLO I FINALITA' E BENI DELL'ENTE

Art. 1) Il presente regolamento si applica allo Statuto dell'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano. Le disposizioni in esso contenute possono essere derogate o modificate solo dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano.

Art. 2) L'università Possidenti di Bestiame di Sacrofano trae le sue origini nell'anno 1704, quando un gruppo di cittadini, maggiorenti del comune di *Scrofano* (nome originario del luogo) affittò in perpetuo e, successivamente acquistò per se e per tutti i cittadini residenti nel Comune, i terreni di proprietà della Congregazione del Buon Governo, da destinare essenzialmente a pascolo per il bestiame e a semina.

Art. 3) L'Università Possidenti di Bestiame, successivamente anche detta Ente, è un Ente Pubblico non economico con personalità giuridica di diritto privato secondo le previsioni della L. n. 168 del 20 novembre 2017, che persegue le finalità descritte nel suo Statuto.

Art.4) Nell'ambito delle sue attività e della sua autonomia l'Ente pone tra i propri scopi anche la diffusione dell'allevamento del bestiame bovino ed equino, in particolare di razza maremmana. Il perseguimento di tali attività si concretizza anche mediante la partecipazione e l'organizzazione di convegni, manifestazioni, fiere e corsi, nonché mediante l'erogazione di borse di studio ai Soci e ai figli dei soci iscritti a corsi di studio che abbiano attinenza all'agricoltura o alla zootecnia, nonché alla commercializzazione dei relativi prodotti.

Art. 5) Tra le attività dell'Ente è ricompresa la tutela del territorio e la conservazione dei valori ambientali del patrimonio amministrato e di quello del Comune di Sacrofano sul quale, *ab immemore*, esercita i diritti di pascolo e conosciuto come Bosco di Monte Musino.

Art. 6) L'Ente promuove lo sviluppo e il progresso civile dei propri Soci mediante azioni sinergiche con gli altri Enti presenti sul territorio quali il Comune di Sacrofano, l'Area Metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio e l'Università Agraria di Sacrofano.

Art. 7) Il patrimonio dell'Ente è costituito da circa 198 ha di terreno. I terreni dell'Ente, ai sensi della L. 1766/1927 e s. m. e i. e del successivo decreto di esecuzione di cui al R.D. 332/1928, si dividono in terreni di categoria A e terreni di categoria B. Sui terreni di categoria A è consentito il solo pascolo. In casi eccezionali determinati o dalla necessità di procedere alla disinfestazione o bonifica degli stessi, laddove accertata la presenza di parassitosi animale da parte delle competenti autorità o, dall'eccessiva presenza di vegetazione infestante tale da rendere inservibile il fondo come pascolo, detti terreni possono essere destinati alla semina di essenze foraggere, di cereali o di quant'altro il Consiglio di Amministrazione dell'Ente riterrà opportuno.

I terreni di categoria B saranno destinati abitualmente anch'essi a pascolo, salva diversa decisione di utilizzo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8) Il transito sui fondi dell'Ente, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, è consentito ai non soci e ai non utenti soltanto su strade comunali e su tratturi risultanti dalle mappe catastali del Comune di Sacrofano o dell'Istituto Geografico Militare.

Art. 9) I terreni relitto di demanio civico ormai inutilizzabili per l'esercizio dei diritti collettivi, potranno essere alienati o destinati ad uso diverso. I proventi dalle alienazioni o da qualunque diverso utilizzo dei terreni del demanio civico dell'Ente verranno destinati al reintegro del patrimonio di quest'ultimo e, ove ciò non sia possibile, in opere durature e permanenti dirette alla conservazione del demanio civico.

Art. 10) Fermo restando quanto disposto dal Regio Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici n. 729/29, sui terreni concessi con il predetto decreto e con l'obbligo di miglioria, i concessionari degli stessi sono tenuti al pagamento dei canoni di natura enfiteutica. L'affrancazione di detti terreni verrà concessa dall'Ente su richiesta degli interessati, a condizione che siano state rispettate le disposizioni della L. 1766/1927 e s. m. e i. e previo pagamento del capitale di affrancazione. Nei casi diversi, gli interessati potranno adire l'istituto della legittimazione, ove si tratti di fondi non edificati o a quello dell'alienazione, qualora si tratti di terreni edificati abusivamente.

Art. 11) Sui lotti di terreno siti nel comprensorio denominato "Noce Cristo", concessi in locazione dall'Ente e destinati esclusivamente a ricovero di bestiame o ad orti, l'Ente applicherà annualmente un canone di locazione mediante approvazione del ruolo da parte del Consiglio di Amministrazione e visibile presso la propria sede a richiesta degli interessati. Detti fondi, in ossequio al principio di non usucapibilità dei beni di demanio civico, sono e restano di proprietà dell'Ente e, di essi non è consentito un uso diverso da quello per il quale furono concessi

Art. 12) E' fatto obbligo al Presidente di segnalare alle competenti autorità, ove ne ricorrano gli estremi, eventuali usi diversi dei beni di cui al precedente articolo; è fatto parimenti obbligo ai Consiglieri dell'Ente di segnalare al Presidente ogni variazione o

alterazione dei luoghi, qualora ne vengano a conoscenza. Sui fondi sui quali al momento dell'approvazione del presente Regolamento siano state effettuate opere di urbanizzazione non autorizzate dall'Ente o difformi dalla loro originaria destinazione, l'Ente applicherà un canone di locazione rapportato al loro effettivo utilizzo.

Art. 13) Per tutte le attività che comportino la valutazione o l'estimo di beni immobili l'Ente dovrà avvalersi di un Perito demaniale iscritto all'apposito elenco regionale e designato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II DEI SOCI E DEGLI UTENTI DELL'ENTE

Art. 14) L'appartenenza all'Ente si distingue in Soci e Utenti.

Possono essere Soci dell'Ente, oltre a quelli individuati dall'art. 12) dello Statuto, soltanto i cittadini maggiorenni residenti sul territorio del Comune di Sacrofano da almeno dieci anni che siano proprietari di almeno due capi di bestiame bovino effettivamente pascolanti sui fondi dell'Ente.

Art. 15) Possono essere Soci anche i proprietari di bestiame bovino titolari di contratto di soccida, così come previsto dagli artt. 2170 e ss. c.c. purché in possesso di tutti i requisiti richiesti a tal fine, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Fida Pascolo.

Art. 16) Possono essere Utenti dell'Ente i cittadini residenti nel Comune di Sacrofano proprietari di bestiame equino; possono essere Utenti dell'Ente anche i proprietari di bestiame bovino che non posseggano tutti i requisiti per essere Soci. Lo status di Utente e tutti i diritti che ne derivano, viene acquisito solo previa domanda al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e solo dopo che questa sia stata accettata.

Art. 18) Sono sospesi dallo status di socio e, dall'esercizio dei diritti che ne conseguono, coloro i quali si siano resi morosi nei confronti dell'Ente, finché non abbiano saldato il loro debito; sono sospesi dallo status di socio e, dall'esercizio dei diritti che ne conseguono anche coloro i quali non pascolino effettivamente il proprio bestiame sui fondi dell'Ente, Finché non vi abbiano fatto ritorno.

Art. 19) Perde la qualifica di Socio il cittadino che rifiuta il pagamento del debito a seguito di ingiunzione effettuata a norma di legge. Perde la qualifica di Socio il cittadino che abbia trasferito la sua residenza finché non la riporti sul territorio del Comune di Sacrofano.

Art. 20) Entro il 30 dicembre di ogni anno l'Ente provvederà, mediante adozione di delibera, ad aggiornare la lista dei soci ai sensi di quanto previsto dal presente

regolamento. La lista dei Soci è visibile da parte dei Soci che ne abbiano interesse, in qualunque epoca dell'anno, previa richiesta scritta da presentare alla segreteria dell'Ente, che comunicherà la data e l'ora in cui si potrà prendere visione della stessa.

Art. 21) Le nuove iscrizioni saranno eseguite su domanda degli interessati, da rendersi personalmente all'Ente in carta libera. Alla domanda d'iscrizione dovrà essere allegata dichiarazione di provenienza del bestiame (mod. 4) e certificazione rilasciata dalla ASL competente per territorio, di avvenuta vaccinazione, secondo le modalità previste dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s. m. e i.. Qualora il bestiame provenga da un fondo al di fuori del Comune di Sacrofano, antecedentemente all'immissione al pascolo dovrà essere consegnata all'Ente certificazione veterinaria, rilasciata dalla ASL di provenienza, attestante il perfetto stato di salute del bestiame che si intende immettere al pascolo. L'Ente in ogni caso, si riserva di prendere visione del registro di stalla del domandante l'ammissione nonché delle fatture di acquisto del bestiame. L'Ente si riserva altresì il diritto di segnalare all'autorità finanziaria l'immissione di consistenti quantità di capi di bestiame sui fondi del proprio demanio civico.

Art. 22) L'Ente può in ogni momento, limitare il diritto di utenza laddove la superficie del territorio della stessa amministrato o utilizzato, sia insufficiente alle necessità di alimentazione del bestiame bovino dei Soci.

Art. 23) Contro le decisioni delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso al tribunale ordinario, secondo le modalità previste dalla legge.

Art.24) Ai soli soci compete l'elezione del Presidente dell'Ente e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui uno di minoranza.

TITOLO III

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Art. 26) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti nella lista dei Soci che risulta approvata per ultima, con le modalità di cui al precedente art. 20) del presente Regolamento.

Art. 27) Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie, esse sono convocate dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Art. 28) La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene mediante pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio sito presso gli uffici dell'Ente e mediante pubblicazione

sull'albo pretorio elettronico presente sul sito istituzionale dell'Ente e raggiungibile all'indirizzo web www.upbsacrofano.it, dieci giorni prima della data di convocazione. L'avviso deve contenere luogo, giorno e ora della convocazione nonché l'elenco sommario degli argomenti da trattare.

Art. 29) E' fatto obbligo al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, da parte del Consiglio di Amministrazione, per informare i Soci sulle attività e sugli obiettivi da perseguire e , in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, per rendere conto delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti

Art. 30) L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata anche quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri o la metà più uno dei Soci iscritti nella lista di cui al precedente art. 20).

Art. 31) L'Assemblea dei Soci delibera su:

- la soppressione dell'Ente ai sensi dell'art. 26 della L. n. 1766/1927;
- gli acquisti di beni immobili, accettazione di lasciti, donazioni e su qualunque variazione in accrescimento del patrimonio immobiliare dell'Ente;
- l'alienazione di beni immobili, salvo quelle previste dalla L.R. n.1 del 1986, per cui è competente il Consiglio di Amministrazione;
- contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, nonché sulle transazioni sopra diritti immobiliari;
- sulle modifiche dello Statuto dell'Ente.

Art. 32) L'esercizio delle prerogative esercitate dall'Assemblea dei Soci a norma del presente Regolamento è effettuato nel rispetto del disposto della L. n. 1766/1927.

Art. 33) Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente resta in carica per cinque anni. Se alla scadenza del quinquennio, per qualunque ragione, non è stato ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, questi resta in carica adottando soltanto gli atti urgenti e indifferibili, svolge inoltre, le sole attività di ordinaria amministrazione.

Art. 34) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con le modalità previste dall'art. 25) dello Statuto.

Art. 35) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e le adunanze sono valide se vi partecipa almeno la metà dei consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni vengono effettuate in modo palese salvo non ricorrano i motivi previsti dalla L. n. 675/1996 e s. m. e i.. In tal caso le decisioni assunte dal Consiglio vengono adottate con voto segreto.

Art. 36) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, esse devono essere inviate al Consiglio dell'Ente e devono essere assunte immediatamente al protocollo

dell'Ente. Non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse, con delibera, deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario nominando quale nuovo consigliere il primo dei non eletti, con sistema analogo a quello adottato per gli Enti Locali.

Art. 37) In caso di dimissioni contestuali e contemporanee della metà più uno dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente viene sciolto, ai sensi del disposto dell'art. 39) della L. 142/1990, così come modificato dall'art. 5) della L. 127/1997. In tal caso il Segretario disporrà senza indugio l'indizione di nuove elezioni alla prima data utile.

Art. 38) Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto. La decadenza dalla carica viene notificata all'interessato dal Segretario mediante comunicazione scritta. Entro dieci giorni il Consiglio provvede alla surroga mediante deliberazione.

Art. 39) Il Consiglio approva il conto consuntivo presentato dal Segretario Tesoriere dell'Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Spetta al Consiglio, dietro proposta del Presidente, la nomina del Comitato dei Revisori, per la compilazione della revisione da allegare al conto consuntivo.

Art. 40) Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.41) Le funzioni di Consigliere sono gratuite. Il consigliere che viaggia per conto dell'Amministrazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute purché regolarmente documentate nelle forme stabilite dalla Legge. Del rimborso spese ai Consiglieri è responsabile il Segretario.

Art. 42) Il consigliere che occasionalmente presta la propria attività per la manutenzione ordinaria dei beni dell'Ente, quali riparazioni urgenti di recinzioni o fontanili, ha diritto al corrispettivo previsto per prestazioni analoghe da parte di operai terzi.

Art. 43) Il Presidente esercita le prerogative previste dagli artt. 36), 37) e 38) dello Statuto.

Art. 44) Il Presidente dell'Ente può esercitare più mandati consecutivi.

Art. 45) Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, nomina il Segretario.

Art. 46) Il Segretario svolge tutte le funzioni previste dagli artt. 41), 42) 43) e 44) dello Statuto ed è responsabile degli atti amministrativi a lui affidati nonché delle procedure di attuazione delle deliberazioni.

Art. 47) La carica di Segretario può essere assunta soltanto da soggetti che abbiano conseguito il titolo di Laurea Magistrale in una disciplina giuridica o economica o, che abbiano maturato una precedente esperienza ricoprendo la medesima carica presso altri Enti di gestione dei diritti di uso civico, per una durata di almeno dieci anni.

Art. 48) Il Segretario dell'Ente è inquadrato in posizione analoga a alla prima qualifica dirigenziale dei dipendenti della Regione Lazio e a lui spetta lo stipendio stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nonché le competenze previste dalla L.R. n. 20 del 22 febbraio 1992.

Art. 49) Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nomina il Comitato dei Revisori.

Art. 50) Il Comitato dei Revisori è composto da 2 Soci che non ricoprono altre cariche all'interno dell'Ente.

Art. 51) Il Comitato dei Revisori collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'Ente; assiste e coadiuva il Segretario nella compilazione del bilancio di previsione annuale e nella compilazione del conto consuntivo. Il Comitato dei Revisori ha il dovere di allegare la relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

TITOLO IV

DELLA GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE E DELL'UTILIZZO DELLE TERRE

Art. 52) Tutti i soci e gli Utenti dell'Ente sono tenuti a concorrere alle spese sostenute dall'Amministrazione, mediate il pagamento della tassa di fida pascolo e delle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione, per il godimento dei beni di uso civico, in dipendenza del disposto della L. n. 1766/1927.

Art. 53) L'Ente ha autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe e dell'applicazione della tassa fida pascolo, adeguandosi ai principi di equità.

Art. 54) L'esercizio del diritto di uso civico di pascolo è subordinato al pagamento della tassa fida pascolo, applicata ad ogni singolo capo di bestiame pascolante sui fondi del demanio dell'Ente.

Art. 55) Sono ammessi al pascolo esclusivamente Bovini ed Equini. La tassa fida pascolo è applicata in maniera differenziata a secondo della specie animale e dell'età della stessa. Sono soggetti al pagamento della tassa fida pascolo soltanto bovini ed equini di età superiore ad un anno. Ai suddetti capi, fino al raggiungimento del secondo anno di età viene applicata la tassa fida pascolo in misura ridotta.

Art. 56) L'Ente, mediante adozione di apposita deliberazione, determina l'importo della tassa da applicare ai capi di cui al precedente art. 55).

Art. 57) Il ruolo della tassa fida pascolo è redatto a cura del Segretario e deve contenere:

- a) generalità del Socio o dell'Utente;
- b) quantità di bestiame fidato suddivisa per specie e per età;
- c) importo da pagare.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può decidere di frazionare il pagamento della tassa fida pascolo, in un massimo di due rate, a coloro i quali ne facciano richiesta.

Art. 58) Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre dell'anno precedente all'applicazione della tassa fida pascolo, ciascun Socio e ciascun Utente è tenuto a presentare domanda di ammissione al pascolo degli animali di sua proprietà.

La domanda di ammissione debitamente sottoscritta deve contenere:

- a) generalità del Socio o Utente;
- b) recapiti telefonici e indirizzo e-mail;
- c) quantità di bestiame posseduta suddivisa per specie e per età;
- d) copia di documentazione idonea al riconoscimento di ciascun capo.

Art. 59) Per i capi di nuova immissione, il Socio o Utente dovrà presentare preventiva domanda e i capi potranno essere introdotti nei pascoli soltanto ad autorizzazione avvenuta, previa esibizione dei certificati veterinari comprovanti il loro regolare stato di salute.

Art. 60) Tutti i capi fidati dovranno essere identificati ed identificabili secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.).

Art. 61) I proprietari dei capi pascolanti sui fondi del demanio civico dell'Ente sono tenuti a sottoporre gli stessi a tutte le vaccinazioni prescritte dalla legge e ad ottemperare alle prescrizioni impartite dai servizi veterinari della ASL competente per territorio.

Art. 62) Il mancato adempimento di quanto previsto al precedente art. 61) comporta l'immediato allontanamento del bestiame dai pascoli dell'Ente, da effettuarsi a cura e spese del proprietario dello stesso. Non provvedendovi il proprietario, vi provvederà l'Ente, avvalendosi dell'ausilio di agenti di P.G., con addebito di tutte le spese di rimozione e di mantenimento, nei confronti del proprietario.

Art. 63) Il bestiame di cui al precedente art. 62) nelle more dell'inerzia del proprietario, verrà trattato secondo quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.).

Art. 64) Trascorso il termine del stabilito dl precedente art. 58), l'Ente, attraverso un proprio incaricato o avvalendosi dell'ausilio di agenti di P.G, procederà al censimento di tutti i capi di bestiame pascolanti sui fondi del proprio demanio civico, provvedendo all'iscrizione d'ufficio dei capi per i quali non risulti presentata la domanda di immissione al pascolo di cui al precedente art. 58) segnalando eventuali abusi alle competenti Autorità Giudiziarie.

Art. 65) Ai proprietari dei capi, che al termine del censimento verranno iscritti d'ufficio, sarà applicata una sanzione pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni capo non regolarmente fidato.

Art. 66) Il Presidente ha l'obbligo di segnalare alle competenti Autorità Giudiziarie I proprietari di capi di bestiame eventualmente immessi abusivamente sui fondi del demanio civico dell'Ente ai fini dell'applicazione degli artt. 636 e 639 bis Codice Penale (Pascolo abusivo). I capi non identificati in quanto privi dei prescritti mezzi di riconoscimento saranno segnalati alle competenti autorità le quali adotteranno le misure previste dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320.

Art. 67) Dell'eventuale cattura e mantenimento dei capi per i quali non sia possibile risalire al proprietario, l'Ente darà immediata comunicazione alle autorità di P.S. competente per territorio nonché ai servizi veterinari ASL.

Art.68) Poiché l'Ente è costituito da una sola categoria di Soci, alla quale appartengono i soli proprietari di bestiame bovino, il Consiglio può, con apposita e motivata delibera, limitare l'immissione al pascolo di bestiame equino, allorquando i fondi appartenenti al demanio della stessa non siano sufficienti a garantire il pascolo all'intera popolazione bovina. In casi eccezionali il Consiglio, con apposita e motivata delibera, può limitare l'accesso al pascolo anche di bestiame bovino, allorquando venga superato il rapporto UBA/territorio.

Art. 69) L'Ente da atto in ogni caso, a chi ne abbia titolo, che il diritto di esercizio dell'uso civico di pascolo può essere esercitato anche presso l'Ente consimile, Università Agraria di Sacrofano, costituita anch'essa per l'esercizio dei diritti di uso civico.

Art. 70) Il Consiglio può escludere dal pascolo anche i terreni di categoria a), secondo la definizione ad essi data dalla L. n. 1766/27, allorquando sia stata accertata la presenza di parassitosi animale e i terreni stessi necessitino di essere bonificati mediante coltura.

Art. 71) Le entrate dell'Ente, oltre che dalla tassa di fida pascolo e da eventuali contributi erogati, sia da privati che da Enti superiori, sono costituite dai proventi derivanti dalla coltivazione dei terreni o dall'affitto degli stessi, qualora siano esuberanti in proporzione alla popolazione animale immessa al pascolo, dall'affitto

delle aree della località Noce Cristo, dai canoni di natura enfiteutica gravanti sulle quote assegnate con Decreto del R. Commissario per gli Usi Civici n. 279/1929 non ancora affrancate, dalle alienazioni effettuate a norma della L. n. 1/1986 e s. m. e i., dalle alienazioni dei relitti di demanio civico, dall'avanzo di amministrazione dalle rendite derivanti dall'eventuale possesso di titoli.

Art. 72) La riscossione dei canoni di affitto delle aree site in Noce Cristo avviene mediante ruolo contenente il nome dell'affittuario, la superficie occupata, e l'importo del canone che il Consiglio di Amministrazione adotta mediante deliberazione.

Art. 73) I ruoli per la riscossione dei canoni di cui ai precedenti articoli sono emessi a cura del Segretario, entro il 20 settembre di ciascun anno e il pagamento degli stessi dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento degli avvisi di pagamento.

Art. 74) I proventi dalle affrancazioni, alienazioni e legittimazioni saranno impiegati per la gestione dell'Ente privilegiando la costruzione di opere durature e permanenti.

Art. 75) I movimenti economici dell'Ente devono avvenire a firma congiunta del Presidente e del Segretario. Per fare fronte alle piccole spese è consentita la disponibilità di un fondo economato non superiore ad € 1.000,00 (mille/00) sotto la diretta responsabilità del Segretario il quale su apposito registro dovrà annotare le spese sostenute.

Art. 76) Tutti i beni dell'Ente, sia mobili che immobili, devono essere censiti in apposito inventario, della cui corretta tenuta è responsabile il Segretario.

Art. 77) Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

IL SEGRETARIO
Dott. Alessandro F. Ercolani

IL PRESIDENTE
Enrico Granori

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 18 febbraio 2021
Entrato in vigore il 5 marzo 2021 in mancanza di azioni impugnative.

Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano

Regolamento Fida Pascolo

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 18 febbraio 2021

REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO SUI TERRENI DI DEMANIO CIVICO DELL'UNIVERSITA' POSSIDENTI DI BESTIAME DI SACROFANO

Articolo 1

1. L'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano - d'ora in poi Ente - stabilisce anno per anno, con deliberazione del Consiglio, le sezioni boschive nelle quali sarà possibile svolgere la fida pascolo ed il numero di capi da immettere dei pascoli stessi.

Articolo 2

1. Sono ammessi alla fida pascolo nei fondi dell'Ente esclusivamente bovini ed equidi i quali possono pascolare contemporaneamente all'interno della stessa area pascoliva.

2. Non sono ammessi al pascolo bovini o equidi di sesso maschile di età maggiore di 12 mesi, se non nei limiti di cui al successivo art. 19.

3. L'Ente potrà predisporre apposite aree destinate al pascolo di tori, stalloni e castroni che non rientrino nella previsione del successivo art. 19.

Articolo 3

3.1. Il bestiame da fidare deve essere sempre identificabile da parte del personale dell'Ente e dal personale degli enti preposti all'attività di controllo.

3.2. Al fine di garantire un riconoscimento immediato degli animali oggetto di fida, oltre i mezzi di identificazione contemplati dalle normative vigenti, sono prescritti:

Per i bovini:

- bolo ruminale e marca auricolare il cui identificativo deve essere comunicato all'Ente.

Per gli equidi:

- microchip il cui identificativo deve essere comunicato all'Ente.

3.3. Per l'introduzione nei comparti di pascolo di animali giovani non ancora riconoscibili con le modalità di cui al comma 2, il proprietario fidante è tenuto a produrre, precedentemente all'immissione, copia del passaporto di ogni animale fidato e non marchiato nonché ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente ai fini dell'identificazione degli animali fidati.

3.4. Per gli equidi, in particolare per i cavalli, precedentemente all'introduzione nel comparto di pascolo assegnato, deve essere fornita:

- copia del passaporto di identità di ogni capo immesso nel comparto riportante il numero identificativo di microchip,
- nominativo dell'intestatario.

3.5. L'Ente si riserva tuttavia di consentire l'immissione al pascolo di bestiame dotato di altri sistemi di riconoscimento purché ogni animale possa essere in ogni caso correttamente identificato.

3.6. Ogni proprietario è tenuto ad effettuare una adeguata vigilanza sul bestiame introdotto nei comparti pascolivi dell'Ente ed il mantenimento dello stesso

3.7. I soci e gli utenti sono tenuti a comunicare all'Ente eventuali situazioni di difformità rispetto alle disposizioni normative vigenti in materia e alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, al fine di predisporre i provvedimenti prescrittivi e sanzionatori ricorrenti.

Articolo 4

4.1. Entro il 30 novembre di ogni anno, i soci e gli utenti richiedenti dovranno comunicare all'Ente l'elenco del bestiame che intendono fidare indicando il numero dei capi, le specie e gli estremi dell'identificativo di cui al precedente art. 3 e comunque tutti gli elementi fondamentali per il riconoscimento del bestiame all'interno dei pascoli.

4.2. Contemporaneamente alla comunicazione di cui al precedente comma 1, l'utente dovrà rendere altresì la dichiarazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento e provvedere al versamento presso la Tesoreria dell'Ente, dell'importo totale del canone di fida, per l'intero anno solare.

Articolo 5

5.1. Gli allevatori che intendono immettere bovini ed equidi nei comparti di pascolo dell'Ente sono tenuti a prendere preventivamente visione del presente Regolamento.

5.2. In caso di sconfinamento del bestiame dal comparto di pascolo, il recupero è a carico e sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'allevatore fidante. Il proprietario del bestiame assume in ogni caso piena ed esclusiva responsabilità in ordine ad eventuali danni cagionati dagli animali in fida a persone, animali e cose .

L'allevatore fidante deve esibire all'Ente copia della polizza di assicurazione di R.C Terzi, al momento della richiesta di ammissione al pascolo del bestiame.

Articolo 6

Entro il termine di cui all'art. 4 comma 1, e in ogni caso non oltre il termine del 30 novembre di ogni anno, gli allevatori dovranno rendere attestazione anche in forma cumulativa con la quale dichiarano:

- di aver preso visione del presente Regolamento;
- di provvedere ad una vigilanza costante sullo stato delle recinzioni segnalando eventuali rotture al personale dell'Ente anche nel corso della fida pascolo;
- di assumere piena responsabilità in ipotesi di sconfinamento del proprio bestiame dal comparto di pascolo assegnato e di provvedere immediatamente al recupero del medesimo;
- di assumere piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati dal proprio bestiame in fida pascolo a persone, animali e cose;

Articolo 7

L'Ente si riserva di valutare tutte le richieste inoltrate per la fida, al fine di poter assegnare equamente i comparti pascolivi in base al numero dei capi che ciascun allevatore ha dichiarato di voler immettere al pascolo.

Articolo 8

La fida pascolo ha inizio l'1 novembre di ogni anno e dura sino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 9

Dal momento della immissione del bestiame al pascolo da parte degli allevatori, l'Ente potrà verificare, con il proprio personale o con l'aiuto di altre autorità competenti in materia, anche tramite il confinamento dei capi stessi all'interno degli appositi rimessini -debitamente costruiti ed autorizzati dalla ASL-, che il numero dei capi dichiarati al momento della domanda di ammissione corrisponda al numero dei capi effettivamente presenti sui pascoli al momento della verifica.

Articolo 10

Ogni anno il Consiglio determina con proprio provvedimento il prezzo della fida -pascolo per ciascun capo bovino o equino.

Articolo 11

Ogni allevatore utente potrà fidare fino ad un massimo di capi di bestiame nei limiti dei valori UBA per ogni singolo comparto di pascolo.

Articolo 12

Qualora il bestiame immesso al pascolo dai Soci sia in numero inferiore al carico massimo di UBA sostenibile, l'Ente potrà consentire l'immissione al pascolo di bestiame di nuovi allevatori, anche se non in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica di Socio, assegnando ad essi la qualità di Utente.

Articolo 13

L'Amministrazione dell'Ente mediante il proprio personale, o avvalendosi dell'opera di terzi potrà, in qualunque momento, effettuare controlli sul bestiame immesso nei comparti di pascolo, anche tramite la cattura dello stesso, al fine di evitare frodi e danni all'Ente e di controllare lo stato di salute ed il numero degli animali fidati.

Articolo 14

14.1 L'allevatore che immetterà abusivamente al pascolo bestiame non fidato, verrà sanzionato mediante applicazione di una penale di € 150,00 a capo. Qualora venga accertato che detto bestiame è privo degli elementi identificativi di tanto ne verrà data comunicazione alla ASL ed al comune di Sacrofano, per i provvedimenti del caso.

14.2. In caso di morosità nei confronti dell'Ente, il Consiglio, con proprio provvedimento potrà disporre revoca della fida pascolo a carico dell'allevatore trasgressore e conseguente l'allontanamento immediato del bestiame, fatto salvo il saldo, dell'importo a debito, entro 5 giorni dall'emissione del provvedimento.

14.3. Di ogni violazione delle prescrizioni di cui al presente Regolamento verrà data comunicazione alla ASL, al comune di Sacrofano ed al Comando del Corpo Forestale dello Stato per l'applicazione delle sanzioni previste dal caso di specie.

Articolo 15

L'Ente si riserva di individuare e destinare al pascolo, nei limiti consentiti dalla legge, nuovi terreni di demanio civico a destinazione pascoliva (cat. A-l. 1766/1927) attualmente non utilizzati in tal senso, previa realizzazione di chiudende.

Articolo 16

16.1. Ai fini dell'introduzione del bestiame nei comparti di pascolo, gli animali e gli allevamenti da cui i medesimi provengono debbono essere in regola con le disposizioni sanitarie e con le certificazioni prescritte dalla legge.

16.2. Il proprietario è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti obbligatori imposti dalla profilassi sanitaria di rito nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in ordine al bestiame da fidare.

16.3. L'Autorità Sanitaria, a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, può disporre provvedimenti (omessi i due termini) che possano limitare in tutto o in parte la fida pascolo.

Articolo 17

17.1. Gli allevatori potranno immettere, previa autorizzazione resa con delibera di Consiglio, nei pascoli gestiti dall'Ente esclusivamente tori o torelli riconosciuti dall'Associazione di Razza, iscritti al libro genealogico della razza di appartenenza e con regolare abilitazione alla monta.

17.2 .L'Ente, compatibilmente alla situazione finanziaria, metterà a disposizione dei fidanti uno o più tori abilitati alla monta, ai sensi di legge (Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000 n. 43 attuativo della l. 30/1991).

Tali riproduttori andranno iscritti sul libro di stalla dell'allevatore affidatario il quale ne sarà completamente responsabile anche nei confronti di terzi.

17.3. I riproduttori di proprietà degli allevatori, previamente autorizzati ad essere immessi al pascolo, potranno accedere ai pascoli nel rispetto del calendario delle stagioni di monta stabilito dall'Ente e comunque previa autorizzazione.

17.4. E' fatto assoluto divieto di introdurre nei comparti pascolivi dell'Ente bovini maschi superiori all'anno di età che non possiedano i requisiti di cui al comma 1.

17.5. Gli allevatori che non rispetteranno le prescrizioni di cui al precedente comma saranno ritenuti responsabili di danni eventualmente causati a persone, animali e cose, fatta salva l'obbligatorietà da parte dell'Ente della segnalazione alle competenti Autorità delle violazioni alla **Legge 15 gennaio 1991, n. 30**

Articolo 18

18.1. Gli stalloni non possono essere ammessi, in via ordinaria, nei comparti di pascolo.

18.2. Gli allevatori utenti che immetteranno abusivamente stalloni nei comparti di pascolo saranno ritenuti responsabili dei danni eventuali arrecati a persone, animali e cose.

18.3. Gli stalloni introdotti abusivamente nei comparti di pascolo dovranno essere immediatamente allontanati a cura dei proprietari.

18.4. L'Ente si riserva, in funzione della disponibilità economica, di mettere a disposizione dei fidanti uno o più stalloni idonei per la riproduzione con modalità da demandarsi al Consiglio.

18.5. Qualora l'Ente non sia in disponibilità di uno o più stalloni per la riproduzione, il Consiglio può autorizzare con proprio provvedimento, su istanza dell'interessato, l'ingresso nei comparti di pascolo di uno o più stalloni in regola

con gli adempimenti imposti dalla profilassi sanitaria e idonei per la riproduzione, i quali resteranno comunque sotto la piena responsabilità dei proprietari.

Articolo 19

19.1. Gli equidi prima di essere immessi all'interno del pascolo, dovranno essere sferrati.

19.2. Gli allevatori che non rispetteranno detta prescrizione, saranno ritenuti responsabili dei danni eventuali che il proprio bestiame arrecherà a persone, animali e cose.

19.3. Contestualmente gli equidi saranno allontanati dai pascoli sotto la vigilanza del personale dell'Ente.

Articolo 20

Gli animali saranno introdotti nei comparti pascolivi dell'Ente, in particolare se pascoli comuni, solo se scortati dalle certificazioni di trasporto previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 21

21.1. Il bestiame viene immesso alla fida sotto la piena ed esclusiva responsabilità dei proprietari fidanti che pertanto, sono tenuti ad esercitare una attività di vigilanza costante sui propri animali rispondendone in caso di danni arrecati a terzi.

21.2. Gli allevatori titolari delle mandrie di bestiame introdotte nei comparti pascolivi dell'Ente assumono in ogni caso piena ed esclusiva responsabilità in ordine alle infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività di pascolo in violazione del presente Regolamento.